

N. R.G. 2700/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile , in persona dei Magistrati:

dott. Maurizio Barbarisi	Presidente
dott. Simonetta Afeltra	Consigliere
dott. Cristina Reggiani	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2700/2016** promossa da:

CANTIERE NAVALE DEL CARLO SRL (C.F. _____) con il patrocinio dell'avv. MORINI
GIAMPAOLO e dell'avv. PAOLINI GIORGIO LUCIANO (_____) VIA MARCO
POLO 127 55049 VIAREGGIO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MORINI
GIAMPAOLO

APPELLANTE

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F. _____) con il patrocinio dell'avv. _____

APPELLATO

AVVERSO

la sentenza n.2038/16 emessa dal Tribunale di Lucca

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale del 5/3/2019 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per la parte appellante: in riforma della sentenza di primo grado...accogliere i motivi di impugnazione e conseguentemente condannare la banca al risarcimento dei danni nella somma di €

pagina 1 di 9



36.450,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese, nonché ulteriori danni valutabili ex art. 1226 c.c. con vittoria di spese.

per la parte appellata: Voglia l'Ill.ma Corte respingere l'appello proposto dal Cantiere Navale Del Carlo Francesco s.r.l. e confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Lucca impugnata. Con vittoria di spese ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Cantiere Navale Del Carlo srl ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca n.2038/2016, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società appellante nei confronti del MPS spa, in relazione alla negoziazione di un assegno bancario clonato dell'importo di € 36.450,00, avvenuta il 29/9/2010.

2.Il Tribunale di Lucca, ritenuto che la responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno falso ricorra solo ove la falsificazione sia grossolana e sia rilevabile *ictu oculi*, sia pure dall'operatore bancario di media diligenza, ha concluso che risultava evidente nel caso di specie che la falsificazione non era stata grossolana e anzi era stata "...condotta in modo tale da non risultare percepibile alla diligenza del banchiere medio, essendo la stessa falsificazione della firma emersa soltanto a seguito di elaborata perizia grafologica di parte.".

3.Parte appellante ha affidato il gravame a due doglianze:

- a) il giudice di prime cure si sarebbe limitato a valutare la riconoscibilità *ictu oculi* della falsità della sottoscrizione, limitando dunque la diligenza della banca alla sola identificazione del portatore e non avrebbe tenuto conto della circostanza che l'assegno era stato posto all'incasso su una filiale di Roma e che pertanto l'istituto di credito era tenuto all'adozione di particolari cautele usando una diligenza maggiore rispetto al caso di pagamento richiesto nello stesso luogo di emissione o presso lo sportello bancario che ha emesso l'assegno. Il Tribunale avrebbe finito per equiparare la diligenza del buon banchiere a quella del buon padre di famiglia, mentre la diligenza del buon banchiere richiede conoscenze e attenzioni superiori alla comune e ordinaria diligenza. Secondo parte appellante, poiché è la banca a creare fisicamente i titoli di credito, sarebbe suo onere dover garantire non solo la riconoscibilità da parte di chi opera nelle filiali delle eventuali falsificazioni, ma anche prendere le opportune cautele perché tale evenienza sia scongiurata. La società appellante non avrebbe potuto in alcun modo prevedere, prevenire e quindi tutelarsi dalla emissione di titoli assolutamente falsi, solo la banca sarebbe



stata nella possibilità di farlo. Infine, l'importo non modico dell'assegno avrebbe dovuto spingere la banca, anche ignorando la falsità del titolo, a contattare telefonicamente il correntista;

- b) il giudice di primo grado, concentrando la propria attenzione solo sulla falsità della firma, avrebbe completamente trascurato il fatto che era obbligo dell'istituto negoziatore accertare la presenza di alterazioni comportanti modifiche nella continuità cromatica degli assegni, diminuzione della consistenza del supporto cartaceo, anomali scostamenti delle prassi comuni di compilazione del titolo e la necessità di osservare il medesimo controluce. Non avrebbe quindi preso minimamente in considerazione la consulenza di parte prodotta in atti, dalla quale si evincevano i profili di falsità che dovevano essere rilevati con la diligenza del buon banchiere; al contrario il primo giudice avrebbe ricavato dalla consulenza di parte che il banchiere medio non si sarebbe potuto accorgere della falsità della firma, ignorando che ad essere contestata non era solo la firma, ma soprattutto la falsità del titolo.

4. Si è costituita in giudizio la banca MPS spa che ha contestato la fondatezza dell'appello.

Ha escluso che potesse avere rilievo in ordine al grado di diligenza richiesta dal banchiere, la circostanza che l'assegno fosse stato presentato presso altra banca a Roma e trasmesso poi alla filiale del MPS spa, essendo prassi comune che i titoli possano essere incassati indistintamente presso qualsiasi istituto, il quale avrà il compito di trasmetterlo a chi sia competente.

Non sarebbe inoltre di alcun pregio l'altro argomento sul quale si fonda l'appello e cioè la duplicazione (o clonazione) dell'assegno, per cui in pratica esistevano due assegni identici uno, quello vero, in possesso del Cantiere e l'altro, falso, negoziato con firma apocrifa. Tale circostanza avrebbe potuto avere valore se l'assegno clonato fosse stato difforme nel colore, nella scrittura o nel formato da quello autentico; ma ciò non risulterebbe da un rapido esame visivo e come del resto ha dovuto riconoscere il perito di parte appellante/attrice nella sua relazione. Inoltre, la firma apposta non sarebbe riscontrabile come apocrifa se non effettuando una perizia grafica con particolari attrezzature e competenze (come in effetti è stato fatto nella perizia depositata da controparte).

Ha insistito quindi per la conferma della sentenza impugnata.

5. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 5/3/2019, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 12/6/2019 .

MOTIVI DELLA DECISIONE



1.L'appello è fondato nei termini di seguito specificati.

I motivi di gravame strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente.

1.1 Occorre preliminarmente puntualizzare, perché funzionale a chiarire la questione giuridica sottoposta al giudizio di questa Corte, le argomentazioni difensive dedotte dalle parti in primo grado, il corredo probatorio allegato dalle stesse e il percorso logico argomentativo condotto dal Tribunale per giungere alla decisione gravata.

La società appellante, attrice in primo grado, dedotta la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito (filiale di Viareggio), con il quale intratteneva il rapporto di conto corrente n.1888.84, per l'illegittima negoziazione di assegno completamente falsificato, in quanto clonato, e rilevato che era onere della banca dimostrare di aver fatto tutto il possibile per attuare gli impegni assunti, aveva allegato all'atto di citazione copia dell'assegno originale, perizia *pro veritate* su assegno (falso), copia dell'estratto conto dal quale si evinceva il pagamento dell'assegno, copia della querela, copia del provvedimento del Tribunale di Roma di sequestro probatorio e corrispondenza intrattenuta con l'istituto di credito del 26/10/2010 e del 17/12/2010.

Nel corso del giudizio (con la memoria ex art. 183/VI n.2 c.p.c.) Cantiere Navale Del Carlo srl produceva l'originale dell'assegno n.08027038880-40 e copia dell'assegno falso posto all'incasso recante il medesimo numero di serie. Con la memoria ex art. 183/VI n.3 c.p.c chiedeva disporsi CTU onde accertare gli elementi di difformità tra l'assegno originale e quello falso pagato erroneamente.

La banca MPS spa, con la comparsa di costituzione di primo grado, richiamata la giurisprudenza della S.C. in ordine al grado di diligenza richiesta dal banchiere in tema di riconoscibilità della firma di traenza e affermato che l'assegno negoziato non aveva caratteristiche tali da allertare il banchiere, giacché lo stesso recava una numerazione esatta, il timbro della società traente identico, la firma del rappresentante legale della società indistinguibile, allegava alla comparsa specimen depositato dalla Cantiere Navale Del Carlo srl e assegno n. 0823329873-02, affermando che tale ultimo titolo, autentico, emesso dalla società correntista e regolarmente negoziato, non era distinguibile da quello falsificato. Con la memoria ex art. 183/VI n. 2 c.p.c., MPS spa produceva copia di altro assegno emesso sempre dalla medesima società e negoziato nel medesimo periodo di quello falso, allo scopo di ribadire il medesimo concetto.

Il giudice di prime cure ha trattenuto la causa in decisione sulla base delle suddette prove documentali, senza disporre alcuna ulteriore attività istruttoria e, ritenendo applicabili al caso di specie gli arresti giurisprudenziali in tema di responsabilità del banchiere in ordine alla verifica della sottoscrizione



dell'assegno, ha concluso che, dal momento che, per verificare la natura apocrifa della sottoscrizione dell'assegno negoziato dal MPS spa lo stesso correntista era ricorso ad un consulente di parte che aveva eseguito sulla sottoscrizione un elaborato accertamento, era palese che la falsificazione della sottoscrizione non fosse rilevabile *ictu oculi* dal banchiere che avesse applicato una diligenza media e ha escluso la responsabilità dell'istituto di credito. Il Tribunale giungeva a tale conclusione, affermando espressamente di prescindere dal fatto che l'onere della prova facesse carico all'istituto di credito convenuto, poiché secondo la S.C. (Cass. n.6513/2014) spetta al giudice di merito valutare se la falsificazione sia riscontrabile senza ricorrere ad esami sofisticati ovvero ad elevate competenze grafologiche.

1.2 La Corte rileva che in tema di negoziazione di assegno bancario falso secondo un filone giurisprudenziale, impostosi con riferimento, per lo più, all'identificazione del prenditore e all'autenticità della sottoscrizione, *"Nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando così un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche."* (Cass.n. 6513/2014) e, ancora, *"Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma secondo, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 - in forza del quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento - la mera rilevanza dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo. La valutazione del giudice di merito in ordine alla riconoscibilità della falsificazione o alterazione di un assegno da parte dell'operatore*



professionale dipendente di banca è censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione.” (Cass. n.15066/2005).

Tuttavia, come lamentato da parte appellante, nel caso di specie la questione relativa alla negoziazione dell’assegno falso non involge solo l’aspetto della sottoscrizione, ma riguarda l’intero titolo e in effetti il giudice di prime cure ha concentrato il proprio apprezzamento sulla verifica della autenticità della sottoscrizione, ma nulla ha chiarito in ordine alle altre peculiarità dell’assegno falsificato, recante il n. 0802703880-04. Peraltro si osserva che il Tribunale ha potuto compiere direttamente tale accertamento basandosi solo sulla copia dell’assegno falso, prodotta da parte appellante/attrice, e traendo argomenti, a conforto del proprio apprezzamento, dalle valutazioni espresse dal consulente di parte nella relazione peritale, allegata all’atto di citazione dalla difesa della Cantiere Navale Del Carlo srl, sulla natura apocrifia della sottoscrizione.

Devono pertanto nutrirsi dubbi in ordine alle modalità con le quali il giudice di prime cure abbia compiuto (sempre ammesso che lo abbia fatto e anche su questo è lecito dubitare visto che non ne ha dato conto in motivazione) le necessarie verifiche sugli altri aspetti della falsificazione, diversi dalla sottoscrizione, al fine di valutare, con riferimento anche a detti aspetti e secondo i principi espressi dagli arresti sopra riportati, *“la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando così un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell’assegno da parte dell’impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche”* (Cass. n. 6513/2014).

Deve inoltre evidenziarsi che, vertendosi nel caso di specie di responsabilità contrattuale in ragione del rapporto di conto corrente bancario intercorso tra le parti ed essendo stato dedotto l’inadempimento della banca agli obblighi sulla stessa gravanti, era onere di quest’ultima provare di aver adempiuto con la diligenza richiesta dal banchiere accorto, ai sensi dell’art. 1176/II c.c., gli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto negoziale in essere con il correntista.

Tale onere non è stato assolto dall’istituto di credito appellato, che, come sopra precisato non ha prodotto l’ originale dell’assegno falso, né una consulenza di parte che attestasse la tipologia della falsificazione e l’impossibilità per il banchiere professionale, che avesse avuto nelle mani il titolo, di



accorgersi della falsità dello stesso senza l'utilizzo di *“attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche”*.

A fronte delle doglianze esposte dall'appellante, circa il fatto che il giudice di prime cure non aveva preso in considerazione la perizia di parte prodotta, dalla quale si sarebbero evinti i profili di falsità che avrebbero dovuto essere rilevati con la diligenza del buon banchiere, il MPS spa, con la comparsa di costituzione nel presente grado del giudizio, si è limitato ad affermare che il consulente di parte, nella relazione prodotta in primo grado da parte appellante, non avrebbe rilevato anomalie del titolo falso posto all'incasso tali da essere percepite *ictu oculi*, quali discromie o altre alterazioni visibili.

La Corte rileva che il contenuto della consulenza tecnica di parte, relativamente a detti profili, non può essere apprezzata dal giudice del gravame dal momento che parte appellante ha ommesso di produrre il proprio fascicolo di parte di primo grado e la difesa di parte appellata non ha allegato detta relazione, pur facendovi riferimento ed essendo suo onere produrla in grado di appello, eventualmente acquisendone copia ex art. 76 disp. att. c.p.c. (il principio è stato espresso dalla S.C in sent. n. 11797/2016 e prima ancora da S.U. n.3033/2013, con riferimento all'appellante per quanto riguarda la prova degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame, ma gioco forza vale per l'appellato in relazione alla prova dei propri argomenti difensivi *“Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novum iudicium”), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (“revisio prioris instantiae”), assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado, sicché ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame.”*).

Né parte appellata, nel presente caso, può giovare del principio c.d. dell' *“immanenza della prova”* documentale, come elaborato dalla giurisprudenza (cfr. sentenze sopra citate), secondo il quale *“Quando si assume che la prova, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche dalla parte diversa da quella che l'ha prodotta, il principio va inteso con riferimento non al documento materialmente incorporante la prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio, virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti, delle quali tuttavia, quella che ne invochi una diversa valutazione da parte del giudice del grado successivo non è esonerata dall'attivarsi perchè lo stesso possa concretamente procedere a richiesto riesame. Ne consegue che, mentre nessun problema*



si pone per quelle prove, orali e verbalizzate o comunque acquisite al fascicolo di ufficio (destinato in base alle norme di rito a pervenire al giudice di secondo grado), per quanto riguarda quelle documentali, materializzate nelle produzioni di parte, nei casi in cui il giudice di appello, per l'inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorché non materialmente più presenti in atti (per la contumacia dell'appellato o per l'insindacabile scelta del medesimo di non più produrle), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante”.

Infatti, il giudice di prime cure non ha in alcun modo preso in considerazione gli aspetti evidenziati dalla parte appellata in ordine alla falsità del titolo, diversi dalla sottoscrizione, traendone le debite conclusioni, e proprio tale aspetto è l'oggetto principale delle doglianze poste a fondamento del gravame proposto da Cantiere Navale Del Carlo srl.

Sotto tale profilo, pertanto, l'appello proposto dalla società correntista si appalesa fondato e la Corte deve rilevare, in accoglimento del gravame e della domanda risarcitoria avanzata da Cantiere Navale Del Carlo srl, che la banca MPS spa non ha provato di aver usato, nella negoziazione dell'assegno clonato n. 0802703880-04, la diligenza richiesta dall'accorto banchiere ai sensi dell'art. 1176/II c.c. e pertanto è stata inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente, che la legava all'epoca dei fatti (settembre 2010) alla cliente, la società Cantiere Navale Del Carlo srl.

La Corte ritiene, inoltre, che proprio in considerazione del contesto storico in cui hanno operato le parti, che vede l'affinarsi delle tecniche di falsificazione dei titoli, l'istituto di credito, per adempiere all'onere della prova sullo stesso gravante, avrebbe dovuto provare non solo che la falsificazione, nel caso di specie, non poteva essere percepita dal banchiere accorto in base al grado di diligenza che si può pretendere da un operatore professionale qualificato, ai sensi dell'art. 1176/II c.c., ma anche che la banca stessa si era dotata delle misure idonee, conosciute e disponibili secondo la miglior scienza ed esperienza del momento, per scongiurare il fatto illecito costituito dalla falsificazione materiale del titolo.

2. In riforma della gravata sentenza, la banca MPS spa deve essere condannata a pagare a titolo risarcitorio, per l'accertato inadempimento, a Cantiere Navale Del Carlo srl la somma di € 36.450,00 maggiorata della rivalutazione monetaria decorrente dalla data del pagamento (29/9/ 2010) ad oggi e degli interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data del pagamento al saldo.



Visto l'art. 336 c.p.c., deve provvedersi in ordine alle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio e in applicazione del principio della soccombenza le stesse devono gravare sul MPS spa nella misura liquidata in dispositivo in base alle tariffe medie parametrare al valore della causa (€ 36.450,00).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Cantiere Navale Del Carlo srl avverso la sentenza n.2038/16 emessa dal Tribunale di Lucca in riforma della stessa, così provvede:

condanna la banca MPS spa a pagare a titolo risarcitorio a Cantiere Navale Del Carlo srl la somma di € 36.450,00 maggiorata della rivalutazione monetaria decorrente dalla data del pagamento (29/9/2010) ad oggi e degli interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data del pagamento al saldo.

Condanna MPS spa a rifondere a Cantiere Navale Del Carlo srl le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che liquida, con riguardo al primo grado, in € 7.254,00 per compensi ed € 374,00 per esborsi e, con riguardo al presente grado del giudizio in € 6.615,00, per compensi ed € 777,00 per esborsi oltre rimborso forfetario spese generali al 15% e oneri accessori.

Così deciso nella camera di consiglio del 12/6/2019 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Cristina Reggiani.

Il Consigliere relatore ed estensore
dott. Cristina Reggiani

Il Presidente
dott. Maurizio Barbarisi

